

## **LA LEGGE NAZIONALE SUGLI ORATORI.**

**Dal 1 agosto 2003 la legge sugli oratori è una legge dello Stato Italiano. Abbiamo pensato di rivolgere alcune domande al Presidente del FOI, don Massimiliano Sabbadini, che ne ha seguito l'iter sino all'approvazione parlamentare.**

### **1. Come si è arrivati ad una legge nazionale sugli oratori?**

La legge nasce dall'iniziativa di un gruppo di parlamentari intenzionati a vedere riconosciuti il valore e la presenza degli oratori nel tessuto sociale del nostro Paese. L'iter del disegno di legge è durato oltre due anni ed ha raccolto il contributo di molti e diversi apporti, sia dal dibattito dei deputati e senatori, sia attraverso significative audizioni tra cui quella del Forum degli Oratori Italiani. La Legge è stata approvata dalla Camera dei deputati il 7 luglio 2002 e dal Senato il 1 agosto 2003 e quindi pubblicata con il numero 206 sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2003. L'approvazione della legge è avvenuta a larga maggioranza evidenziando così l'ampio consenso di cui godono le istituzioni educative come l'oratorio nella società italiana.

### **2. In sostanza che cosa dice la legge sugli oratori?**

La legge è breve, solo 4 articoli, si fa presto a conoscerne gli argomenti. Il contenuto principale è quello del riconoscimento. Il legislatore cioè, non interviene per tracciare i confini di un'azione educativa o per farla esistere, ma si esprime per apprezzare e valorizzare le attività di oratorio per il fatto stesso che esistono e per quello che sono.

La legge offre questo riconoscimento non solo agli oratori che, tradizionalmente e statisticamente, sono più diffusi nel territorio nazionale, cioè quelli promossi dalla Chiesa Cattolica, ma lo estende anche ad analoghe attività, ove esistano, promosse dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa.

Le disposizioni attraverso le quali si concretizza il riconoscimento previsto dalla legge riguardano in sostanza gli immobili e le attrezzature fisse dove e attraverso le quali si realizza l'attività di oratorio: si considerano esenti da tassa comunale gli immobili, al pari dell'edificio di culto (ma questo non è una novità) e si prevede che lo Stato e tutti gli enti locali possano concedere agli oratori attrezzature e immobili in uso gratuito. Ulteriori e più specifiche agevolazioni o finanziamenti da prevedere ai fini del riconoscimento delle attività dell'oratorio sono rimandati dal legislatore alle Regioni, che ne sono titolari secondo la recente riforma della Costituzione.

La vera novità della legge consiste, in sostanza, nella dignità e nell'utilità sociale riconosciute alle attività di oratorio senza doverle "travestire" o trasformare in altre specifiche funzioni sociali.

### **3. La legge prevede la possibilità di richiesta di finanziamenti diretti agli oratori?**

No, la legge non eroga finanziamenti diretti per gli oratori, in quanto tale competenza spetta alle Regioni.

I finanziamenti passano attraverso gli enti locali (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana ...) attraverso progetti, convenzioni, accordi, contributi, riconoscimenti ... per i quali la legge nazionale è un valido riferimento e punto di partenza: una legge "quadro".

Sia che un oratorio esista, sia che sia solamente progettato, i responsabili possono interloquire con gli amministratori pubblici (sindaci, assessori, presidenti di Provincia o Regione) e, senza mettere in discussione la propria identità ecclesiale, né abdicando alle finalità educative proprie dell'oratorio, possono studiare con quale forma promuovere o incentivarne le attività.

Normalmente gli Uffici di Pastorale Giovanile regionali o diocesani, oltre che quello Amministrativo e Legale della Curia possono offrire aiuto e competenza per valutare le varie opportunità e possibilità.

#### **4. Quali sono i risvolti educativi e pastorali della legge?**

*Innanzitutto dobbiamo considerare l'oratorio inserito nella comunità civica e in particolare alla luce dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa.*

Il primo articolo del Concordato recita: “Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Con quest'affermazione si riconosce che le attività di culto e religione, anche quando ad esse è riconosciuta una funzione pubblica propria della chiesa, possono svolgersi senza ingerenze né controlli da parte dello Stato. Il testo concordatario poi prosegue: “impegnandosi al pieno rispetto di tale principio” – anche la laicità dello Stato va rispettata – “e alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del paese”.

*Un secondo risvolto riguarda l'opportunità che la presenza di norme fornisce nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza e partecipazione democratica.*

Il fatto che anche l'oratorio abbia a che fare con le leggi, può essere un modo per comunicare ai giovani, spesso tiepidi o addirittura indifferenti rispetto alla politica, l'importanza del prendersi a cuore la “cosa pubblica”. Anche nell'oratorio, chiamato ad essere come soggetto attivo nell'individuare soluzioni per il bene di tutti, è necessario insegnare valori come il bene comune e la sussidiarietà. Lo stesso don Bosco ci ricorda che il nostro compito è quello di crescere “onesti cittadini e buoni cristiani”: credo che non possa esistere una cosa senza l'altra, perché l'essere “buoni cristiani” costituisce un valido presupposto per essere “onesti cittadini”.

*Una terza conseguenza pastorale consiste nella disponibilità dell'oratorio a condividere risorse e responsabilità pubbliche.*

Quando ci impegniamo in un accordo, dobbiamo ricordarci che tutti hanno diritto di chiedere e di sapere di che cosa si tratta, perché il nostro è un impegno con la collettività. A tal riguardo si pensi ai finanziamenti: i soldi che ci vengono messi a disposizione, sono soldi di tutti, anche nostri, e noi dobbiamo usarli con responsabilità perché siano per il bene di tutti. Un utilizzo responsabile dei finanziamenti consiste nel rivolgersi agli enti pubblici per quelle attività più marcatamente sociali. Ad esempio un ritiro per la Cresima, come altre iniziative a carattere strettamente confessionale, non deve essere finanziato col denaro pubblico. Al contrario per le attività estive, quando l'oratorio svolge un ruolo sociale nell'organizzare il tempo libero dei ragazzi, la richiesta di un finanziamento è più che giustificata.

*Un ulteriore risvolto pastorale che mi preme sottolineare è l'attenzione ad evitare le strumentalizzazioni: la comunità cristiana deve dialogare con le istituzioni più che con le parti politiche.*

Non dobbiamo tener conto se l'assessore, con cui magari è stato siglato un accordo, appartiene ad una forza politica piuttosto che ad un'altra, ma semplicemente dobbiamo riconoscere in lui un ruolo istituzionale ed instaurare un rapporto di reciproca correttezza. Nell'ambito di questo aspetto è importante porre attenzione alla comunicazione pubblica, per evitare che dalle voci di corridoio possano nascere equivoci e quindi strumentalizzazioni. Ad esempio, nel caso di un accordo col Comune, è consigliabile rendere noto, magari sul bollettino parrocchiale, il testo della delibera in modo da rendere trasparente la convenzione.

Infine, un'ultima attenzione riguarda il coordinamento tra oratori e parrocchie dello stesso territorio per entrare in rapporto con l'ente pubblico: ad esempio, se sul territorio di un unico Comune ci sono quattro oratori, è inutile stendere quattro accordi distinti, ma è auspicabile che, dopo un opportuno coordinamento, si pervenga ad una convenzione unica. Si potrebbe fare leva sulla cultura dell'associazionismo, spesso diffusa nelle nostre parrocchie, che può sostenere l'impegno dell'oratorio verso il pubblico ed il sociale.

# LA NORMATIVA REGIONALE SUGLI ORATORI IN PUGLIA

In seguito alle note vicende, rimbalzate anche sui media, a riguardo dei finanziamenti agli oratori in Puglia, ci siamo rivolti al Presidente Regionale dell'ANSPI, don Vito Campanelli, per fare il punto della situazione e conoscere cos'è previsto nella normativa regionale a proposito del riconoscimento degli oratori.

## 1. Cosa prevede la normativa regionale in Puglia a proposito degli oratori? Esiste una legge specifica sugli oratori?

In Puglia non esiste una legge specifica sugli oratori che recepisca e traduca quanto in linea generale è previsto dalla legge n. 206 del 2003 approvata a larga maggioranza dal Parlamento Italiano.

Tuttavia, seppure tra molteplici vicissitudini, l'apporto dell'oratorio viene preso in considerazione all'interno di due ambiti normativi: quello che disciplina il sistema integrato dei servizi sociali e quello riguardante lo sport.

## 2. Può dirci nello specifico quale ruolo viene di fatto riconosciuto, nell'attuale visione legislativa regionale, agli oratori in Puglia?

In breve voglio evidenziare che la normativa regionale non ha ancora recepito lo spirito della legge quadro sugli oratori, perché non riconosce l'apporto specifico dell'oratorio che è "la funzione educativa", elemento chiaramente espresso nell'art. 1 della legge nazionale 206/03, dove si afferma che: *"lo Stato riconosce ed incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio ...."*

Il ruolo educativo dell'oratorio non è stato ancora preso in considerazione nella nostra regione e ritengo che la causa possa essere una non adeguata conoscenza da parte del legislatore della realtà degli oratori. Attualmente il sistema integrato dei servizi sociali è regolato **dalla legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 che all'articolo 21 comma tre, afferma:** *"La Regione riconosce la funzione sociale delle attività di oratorio promosse dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, sia in fase di programmazione delle priorità di inclusione sociale, sia in fase di attuazione, nell'ambito di stesura del Piano sociale di zona da parte degli enti locali, che possono stipulare convenzioni con le parrocchie e gli enti suddetti, allo scopo di valorizzare la funzione sociale, riconoscendo le spese per lo svolgimento delle attività più tipiche degli stessi, laddove tali attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano stesso"*. Questo articolo intende specificare quanto veniva già affermato **nella precedente legge regionale n. 17 del 25 agosto 2003, che all'art. 1 comma tre, affermava:** *"La Regione riconosce la funzione sociale degli oratori e ne sostiene l'attività nell'ambito delle iniziative programmate dal piano regionale socio-assistenziale"*. Le due leggi com'è noto sono state emanate dai due schieramenti politici, la legge 17/03 dall'ex presidente Raffaele Fitto e la legge 19/06 dall'attuale presidente Nicki Vendola. Ancora prima che venisse emanata la legge 17/03 avevamo sollecitato la formazione di una commissione che esaminasse la questione, ma inspiegabilmente ed in fretta, senza accogliere le proposte della base, venne fuori una legge che mette gli oratori nel sistema dei servizi sociali. Anche l'attuale legge mentre tenta di precisare il contributo e l'apporto degli oratori all'interno delle Politiche Sociali del territorio, di fatto demanda ulteriormente ai Comuni e/o distretti Socio-Sanitari la possibilità di stipulare delle specifiche convenzioni. Con la motivazione di voler "superare la settorialità e la separatezza degli interventi", di fatto non è stato ancora recepito l'apporto specifico degli oratori che sono ben altra cosa rispetto ad un "Centro Sociale".

### **3. E a riguardo dell'ambito sportivo? Cosa può dirci a proposito dei finanziamenti, come mai è intervenuta anche la magistratura?**

Anche in questo ambito la fretta ha prodotto dei pasticci. Già esisteva una legge riguardante lo sport, la n. 32/85, poi il 6 agosto 2004 con la legge n. 14, riguardante l'assestamento di bilancio, all'art. 41, venne aggiunto alla vecchia legge un nuovo articolo, il famoso 9 bis, ammettendo così ai finanziamenti *“gli oratori appartenenti alla Chiesa Cattolica nonché gli enti delle altre confessioni religiose ... per progetti nell'ambito dell'impiantistica sportiva”*... il finanziamento veniva concesso *“in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile”*. Nella primavera del 2005, mentre si approssimava la campagna elettorale, la Regione Puglia, impegnava i relativi finanziamenti, però la spesa non era stata inserita nelle previsioni di bilancio. Tutto questo, con il cambio di governo, ha creato le polemiche sul voto di scambio ed ha fatto intervenire la magistratura che procedeva al sequestro delle istanze avanzate nel 2004 per un valore complessivo di circa trentamila euro.

### **4. Ed ora a che punto si trova tale vicenda, quali sono gli ultimi sviluppi?**

Intanto è cambiato il quadro normativo, infatti, il 6 dicembre 2006 è stata approvata la nuova legge regionale, la legge 33/06 *“Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”*, si tratta di 23 articoli che disciplinano la pratica sportiva e ne coordina gli interventi. Nella legge però i finanziamenti, per l'impiantistica e gli spazi sportivi, non sono più concessi in conto capitale ma *“nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque con un tetto massimo di euro 150 mila”* (art. 8, comma 3).

Il 4 luglio 2007, finalmente, con la deliberazione n. 1069, si è posto fine alla vicenda: la giunta regionale ha approvato il piano di riparto dei finanziamenti, avviando l'azione amministrativa mirante sia a produrre istanza per il dissequestro delle pratiche relative alle richieste degli oratori prodotte nell'anno 2004, che a renderne esecutivo il finanziamento però decurtato, secondo la nuova legge sullo sport, dai trenta a dodicimila euro. Inoltre, la stessa delibera rende anche esecutivo il riparto di undicimila euro, per le istanze invece prodotte nel 2005. Così per un totale di ventitremila euro finalizzati all'impiantistica sportiva delle parrocchie.

### **5. Cosa prevede la nuova legge dello sport per gli oratori?**

La nuova legge dello sport, la 33/06, non parla esplicitamente degli oratori, tuttavia contiene al suo interno alcune possibilità per gli oratori in quanto, tra le finalità, riconosce *“la funzione educativa dello sport e delle attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone”* (art. 1). Proprio a riguardo degli oratori, alla vigilia dell'approvazione della legge, nella seduta consiliare del 28 novembre 2006, vennero fuori delle forti contrapposizioni. Ambedue gli schieramenti erano consenzienti nel riconoscere la validità degli oratori, tuttavia la contesa era diventata politica a causa delle strumentalizzazioni che si attribuivano ai finanziamenti. In particolare ad infuocare la discussione furono gli emendamenti riguardanti la composizione della Consulta e i soggetti titolari per i contributi all'impiantistica sportiva. L'emendamento n. 7, all'articolo 6 della legge, al fine di non coinvolgere la Conferenza Episcopale Pugliese, all'interno della Consulta dello Sport, optava di poterla rappresentare attraverso l'ANSPI. L'altro emendamento all'articolo 8 lettera e, sostituiva la parola *“oratori”* con *“parrocchie”* aggiungendo anche *“gli altri enti ecclesiastici”*. Quindi è venuta fuori una legge che non parla degli oratori, ma prevede degli interventi per l'attività sportiva e motoria che si svolge anche negli oratori. L'oratorio oltre a non identificarsi in un *“Centro Sociale”*, non s'identifica neanche in un *“Centro Sportivo”*, perché l'oratorio non è solo sport. L'auspicio è che, calmatasi gli animi, si possa giungere a prendere in considerazione una legge regionale sugli oratori che traduca quella nazionale.

### **6. Può dirci in che modo l'attuale legge sullo sport sostenga le attività sportive degli oratori?**

Una riflessione a parte meriterebbe la questione della titolarità giuridica degli oratori. Infatti se l'oratorio non fosse costituito con uno statuto, verrebbe rappresentato a tutti gli effetti dalla parrocchia e dal suo legale rappresentante che è il parroco. L'intuizione di Paolo VI e dei

fondatori dell'ANSPI, fu proprio quella di voler dare agli oratori una configurazione sia civile che ecclesiale, conferendo così la personalità giuridica attraverso il riconoscimento del presidente della repubblica, avvenuto nel 1966.

Ad ogni modo l'attuale legge sullo sport si pone a sostegno degli oratori lungo due direzioni, sia per l'impiantistica che per le attività sportive.

**Per l'impiantistica**, gli interventi sono disciplinati nel titolo secondo. All'articolo 8 si prevede la concessione annuale di contributi in conto capitale o in conto interesse per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento degli impianti. Tra i soggetti titolari alla concessione dei contributi, alla lettera e, si individuano le *“parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa Cattolica nonché enti delle altre confessioni religiose”*, per il *“60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque con un tetto massimo di euro 150 mila”*. Si rimanda alle linee guida e al programma triennale. Le parrocchie prima di presentare la domanda e redigere il progetto d'intervento, devono acquisire l'atto di assenso dell'ordinario ed indicare la copertura finanziaria per la parte eccedente il contributo regionale richiesto. Occorre avere il titolo di proprietà dell'impianto o dell'area o, in mancanza l'atto di asservimento dell'impianto o area per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché la congruità con la destinazione urbanistica. Ovviamente tali impianti realizzati con il concorso di denaro pubblico dovranno essere messi a disposizione per la pubblica utilità secondo un regolamento d'uso.

**Per le attività sportive**, gli interventi sono invece disciplinati nel titolo terzo, e prevedono *“contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di attività sportive dilettantistiche ed organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali”*. In questo caso gli oratori possono accedere non attraverso la parrocchia, che negli accordi pattizi viene riconosciuta come ente avente finalità di culto e di religione, ma attraverso la costituzione in associazione che si affilia annualmente ad un ente di promozione sportiva. L'affiliazione ad un ente di promozione sportiva è più confacente alla natura di un oratorio rispetto invece ad una federazione sportiva che richiede un altro tipo di prestazione sportiva. Il 3 agosto 2007 con provvedimento n. 1345 la giunta regionale ha approvato *“le linee guida sulla programmazione dello Sport per tutti”*, contenente *“le azioni prioritarie, i criteri, le tipologie di intervento, le procedure, le modalità ed i tempi di attuazione”* per l'attribuzione dei contributi regionali previsti dalla L.R. 33/2006. Sono descritti i criteri e le modalità di concessione dei contributi per: l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive; la realizzazione di progetti sportivi specifici miranti a determinate fasce della popolazione; il sostegno alle attività sportive dilettantistiche; e l'organizzazione di manifestazioni a carattere nazionale o internazionale.

Ovviamente bisogna essere attenti a non snaturare la vera fisionomia dell'oratorio, e nel *“welfare generativo”* l'oratorio, quale ponte tra la strada e la chiesa, porta il proprio contributo senza abdicare alla propria identità, si pone come soggetto che genera cultura e promuove la persona umana.